



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

133/2016
Ottobre/10/2016 (*)
Napoli 20 Ottobre 2016

Con la Circolare n° 140 del 2 Agosto 2016 l'INPS fornisce precise indicazioni circa gli effetti sulla contribuzione previdenziale in conseguenza dei maggiori redditi eventualmente accertati nei confronti di lavoratori autonomi. L'Istituto evidenzia l'importanza degli istituti deflattivi del contenzioso tributario che possono comportare agevolazioni anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale da imporre.

Con la **Circolare n° 140 del 2 Agosto 2016**, l'INPS ha ricordato che a seguito dei controlli disposti dall'Amministrazione Finanziaria, sul **maggior reddito eventualmente accertato**, sono calcolati e richiesti, mediante apposito **avviso di addebito**, anche i **contributi previdenziali** dovuti dai lavoratori autonomi (*id*: artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata). All'uopo, l'Istituto, come già noto, ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. t), D.L. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n° 106 del 12 luglio 2011, è impegnato nella riscossione della contribuzione totalmente o parzialmente insoluta sulla base delle informazioni che l'Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere. Qualora il contribuente, in sede amministrativa o giudiziaria, si avvalga degli **istituti sorti per favorire la definizione agevolata della pretesa tributaria**, la rideterminazione delle somme da corrispondere all'Erario può

avere conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale da imporre.

Orbene, con il documento di prassi in commento l'Inps ricorda quali sono le **tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione previdenziale**. Infatti, mentre per i **controlli automatici** e formali ex artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/73, in assenza di chiarimenti o di regolarizzazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria provvederà **all'iscrizione a ruolo** delle somme alla stessa spettanti, per le **altre forme di accertamento** (id: Accertamenti parziali ex art. 41 bis del DPR n. 600/73, Studi di settore e parametri, Accertamenti unificati) **è possibile definire la pretesa tributaria con effetti anche sulla pretesa contributiva**, in particolare:

➤ **In fase pre-contenziosa** attraverso le seguenti procedure di adesione:

- **Reclamo/Mediazione**

Con la Legge n. 147/2013 (id: Legge di stabilità 2014) è stato espressamente disposto che, a decorrere dal 02/03/2014, l'esito del procedimento di mediazione **rileva anche per i contributi previdenziali ed assistenziali** la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Pertanto, sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non si applicano interessi e sanzioni.

- **Accertamento con adesione**

Il D.Lgs. n° 218/1997, art. 2, c. 3, dispone, in merito, che **l'accertamento con adesione non è soggetto a impugnazione**, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e **non rileva** ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, **fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.**

- **Acquiescenza**

L'art. 15 del D.lgs. n. 218/97 ha disciplinato l'istituto dell'acquiescenza, avente natura premiale, nelle ipotesi in cui il contribuente abbia ricevuto un avviso di

accertamento e rinunci ad impugnare l'atto: a seguito di tale rinuncia corrisponde la riduzione a un terzo delle sanzioni.

Anche per l'istituto in esame, trova applicazione l'art. 2, commi 3 e 5, D.lgs. n. 218/97, nella parte in cui stabilisce l'irrilevanza dell'atto di accertamento ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Pertanto, **sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.**

- Anche in **fase contenziosa** l'Amministrazione Finanziaria mette a disposizione del contribuente procedure che possono avere conseguenze mitigatorie sulle somme dovute a titolo di contribuzione previdenziale.

- **Tentativo di Conciliazione giudiziale**

Introdotta dall'art. 48 del D.lgs. n. 546/92, e a più riprese oggetto di successive modifiche, lo scopo della conciliazione giudiziale è quello di favorire il raggiungimento di accordi, in sede contenziosa, tra Amministrazione Finanziaria e Contribuenti.

L'istituto della conciliazione consiste, in sostanza, nella definizione di qualsiasi controversia pendente presso le Commissioni Tributarie, anche di secondo grado per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015, e prevede una soluzione concordata degli importi oggetto di contestazione mediante il raggiungimento di uno specifico accordo conciliativo fra il contribuente e l'amministrazione finanziaria nel quale sono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

Per effetto della conciliazione la Commissione Tributaria adita dichiara, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Nei casi in cui si sia portato a conoscenza dell'Inps la definizione della controversia tributaria tramite conciliazione giudiziale, e dietro conferma dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate della contrazione del reddito accertato, si dovrà modificare l'azione di recupero degli importi originariamente richiesti, rettificando il dato reddituale con le consuete procedure di gestione a disposizione delle sedi.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN